

Doc. **XII**-*quinquies*
N. **107**

CAMERA DEI DEPUTATI

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE

Sessione Annuale di Belgrado, Serbia
(6-10 luglio 2011)

Risoluzione sui programmi di protezione dei testimoni
– una sfida per la giustizia e la riconciliazione

Trasmessa il 18 luglio 2011

**RISOLUZIONE SUI PROGRAMMI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI
— UNA SFIDA PER LA GIUSTIZIA E LA RICONCILIAZIONE**

1. *Considerando* la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Risoluzione N. 55/25 dell'Assemblea Generale dell'ONU, allegato I), entrata in vigore il 29 settembre 2003, e i relativi protocolli (Risoluzione 55/255, allegato; Risoluzione 55/25, allegato III; Risoluzione 55/25, allegato II) nonché la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Risoluzione N. 58/4 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, allegato I), in vigore dal 14 dicembre 2005, che invitano tutti gli Stati membri a prendere misure adeguate per prevenire l'intimidazione, la coercizione, la corruzione o l'aggressione fisica dei testimoni e a rafforzare la cooperazione internazionale in quest'ambito,

2. *Considerando* le disposizioni relative alla protezione dei testimoni dello Statuto di Roma del Tribunale Penale Internazionale,

3. *Considerando* le disposizioni relative alla protezione dei testimoni contenute nel Regolamento di procedura e di prova del Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia,

4. *Considerando* la Raccomandazione 1952 (2011) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa relativa alla « Protezione dei testimoni: la pietra angolare della giustizia e della riconciliazione nei Balcani » del 26 gennaio 2011,

5. *Considerando* la partecipazione e l'impegno dei paesi dell'OSCE a favore della lotta contro la criminalità organizzata transnazionale,

6. *Considerando* il ruolo decisivo svolto dai testimoni nell'ambito del sistema giudiziario per la scoperta della verità e la

lotta contro l'impunità, attraverso l'aiuto che possono dare alla polizia e ai tribunali, in particolare nelle questioni relative ai crimini di guerra e alla lotta contro la criminalità organizzata, nonché la necessità assoluta che ne deriva di proteggerli contro le intimidazioni, le minacce e le violenze che potrebbero subire da parte di chi intende dissuaderli dal testimoniare o punirli per la testimonianza resa, spesso considerata come un « tradimento », e di dar loro aiuto e assistenza per permettergli di deporre nelle migliori condizioni possibili,

7. *Alla luce* delle difficoltà specifiche incontrate dai testimoni noti come « addetti ai lavori », in altre parole, provenienti da gruppi criminali o in servizio presso le forze armate o la polizia,

8. *Considerando* il fatto che, in certi casi, la rivelazione sistematica dell'identità dei testimoni per la difesa degli imputati può andar contro gli interessi della giustizia, in particolare se tale rivelazione espone il testimone e le persone che gli sono vicine a dei rischi,

9. *Considerando* infine il fatto che in assenza di una protezione e di un'assistenza tali da consentire al testimone di deporre, non si può pretendere che l'operato della giustizia o il processo di riconciliazione delle popolazioni possano durare nel tempo,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

10. *Chiede* alle autorità giudiziarie e ai procuratori degli Stati partecipanti dell'OSCE di svolgere indagini efficaci sulle presunte minacce, molestie o aggressioni nei confronti dei testimoni o delle persone

a loro vicine, e di sanzionarne prontamente i responsabili;

11. *Invita* gli Stati partecipanti dell'OSCE a introdurre nella legislazione nazionale programmi per la protezione dei testimoni prima, durante e dopo i processi o di migliorare i programmi esistenti;

12. *Invita* gli Stati partecipanti dell'OSCE ad attuare misure volte a garantire che i giudici, i procuratori, gli agenti di polizia e gli altri funzionari in contatto con le persone chiamate a testimoniare ricevano una formazione completa riguardo alla protezione dei testimoni;

13. *Invita* gli Stati partecipanti dell'OSCE ad attuare ovvero a rafforzare nella legislazione nazionale le misure di assistenza ai testimoni prima, durante e dopo il processo, in parallelo con i mezzi impiegati per la loro protezione fisica, al fine di garantire il successo del procedimento giudiziario a carico degli autori dei reati e di evitare una vittimizzazione secondaria dei testimoni, offrendo loro soprattutto assistenza logistica, anche per soddisfare l'esigenza di trovare un nuovo alloggio, l'assistenza di un legale, l'assistenza medica e l'opportuna assistenza psicologica e sociale nonché l'assistenza finanziaria;

14. *Invita* le autorità nazionali competenti a ricorrere a misure speciali, qualora le circostanze lo richiedano, in particolare limitando la divulgazione di informazioni riguardanti i testimoni, l'eliminazione dai documenti pubblici dei dati identificativi di un testimone, l'utilizzazione di pseudonimi, la deposizione a porte chiuse o la testimonianza parzialmente o totalmente anonima, con il debito rispetto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, nonché, se necessario, provvedendo al cambio di identità e al reinsediamento del testimone in un altro luogo, anche all'estero;

15. *Invita* le autorità nazionali competenti a estendere, ove necessario, le

eventuali misure di protezione e di assistenza di cui un testimone può beneficiare ad alcune o a tutte le persone a lui vicine;

16. *Invita* le autorità nazionali competenti a utilizzare tutti i mezzi tecnici possibili per migliorare la protezione dei testimoni, quali le videoconferenze o la distorsione delle immagini o della voce, per evitare di rivelare l'identità di un testimone all'imputato e al pubblico quando si tratti di questioni relative ai crimini di guerra, ma anche di questioni riguardanti la criminalità organizzata, conformemente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale;

17. *Invita* le autorità nazionali competenti a disporre gli spazi fisici nei tribunali minori e maggiori in modo tale che i testimoni protetti possano utilizzare un ingresso separato e possano evitare di trovarsi in presenza dell'imputato;

18. *Invita* gli Stati Paesi partecipanti dell'OSCE a creare organismi autonomi, distinti dalle forze di polizia e delle istanze istruttorie, posti sotto l'autorità del Ministro della Giustizia, per sovrintendere ai programmi di protezione e assistenza ai testimoni nonché all'assunzione del personale necessario per garantirne il corretto funzionamento e ad assegnare ai suddetti programmi risorse finanziarie adeguate;

19. *Invita* gli Stati partecipanti dell'OSCE a concludere accordi con gli altri Stati e con i tribunali internazionali al fine di organizzare e agevolare il trasporto e il reinsediamento sul loro territorio di testimoni protetti in un altro Stato o da un tribunale internazionale;

20. *Invita* gli Stati partecipanti a effettuare finanziamenti adeguati, stabili e durevoli per i programmi di protezione e assistenza ai testimoni;

21. *Invita* gli Stati partecipanti a promulgare leggi che autorizzino il finanzia-

mento di tali programmi dai proventi dei beni sequestrati o confiscati perché di provenienza criminale, così da permettere una formazione adeguata del personale e coprire, in parte, le spese correnti relative al reinsediamento dei testimoni;

22. *Invita* le autorità nazionali competenti a stabilire, nel quadro dei programmi di assistenza ai testimoni, dei partenariati con le organizzazioni non governative riconosciute per la loro esperienza con i gruppi vulnerabili chiamati a deporre, in particolare i giovani e i bambini;

23. *Invita* l'OSCE e le altre organizzazioni internazionali a rafforzare la loro cooperazione al fine di ottimizzare il finanziamento, l'esperienza e i programmi di formazione per la protezione e l'assistenza ai testimoni in tutte le regioni vulnerabili;

24. *Invita* i tribunali internazionali a mettere in atto meccanismi residui per garantire la continuazione e la gestione dei programmi di protezione e di assistenza ai testimoni che ne sono beneficiari una volta che tali tribunali abbiano cessato di funzionare.